

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 42121 Anno 2019**

**Presidente: ROSI ELISABETTA**

**Relatore: GENTILI ANDREA**

**Data Udiienza: 08/04/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:


EGBULE Onyeka, nato in Nigeria il 5 dicembre 1997;

avverso la sentenza n. 2403 della Corte di appello di Firenze del 11 maggio 2018;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.




## **RITENUTO IN FATTO**

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 11 maggio 2018, ha parzialmente riformato la decisione con la quale, il precedente 7 ottobre 2016 il Gup del Tribunale di Prato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di Egbule Onieka e di Mokoro Chuks in ordine ai reati loro contestati e li aveva, pertanto, condannati - concesse in favore di ambedue le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante e ritenuta la continuazione fra i reati di cui alla imputazione - alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa ciascuno, oltre accessori.

La Corte di appello toscana, riqualificati i fatti ascritti ai due prevenuti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990, ha rideterminato la pena loro inflitta in anni 3 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa ciascuno.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l'Egbule, difeso dal proprio avvocato di fiducia, articolando un unico motivo di impugnazione, riguardante il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, lamentando, in particolare, il fatto: a) che la Corte territoriale abbia quantificato la pena base nel massimo edittale previsto per il reato a lui ascritto, come da tale Corte riqualificato; b) che gli aumenti di pena ex art. 81, cpv., cod. pen. fossero stati determinati, in misura esageratamente afflittiva, in assenza di motivazione; e, infine, c) che non fossero state riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.



## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato nei limiti di quanto verrà di seguito precisato.

Il Collegio rileva, infatti, che con la sentenza impugnata la Corte di Firenze ha ritenuto di dovere riformare la sentenza emessa dal giudice di primo grado in punto di qualificazione giuridica delle condotte ascritte all'imputato, osservando che le stesse, sebbene reiterate, avevano i caratteri propri del fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del DPR n. 309 del 1990.

Sulla base di tale presupposto la Corte ha, pertanto, proceduto alla rideterminazione, *in melius*, della pena da infliggere all'imputato ora ricorrente.

Nel procedere a tale operazione la Corte medica, ritenuta la più grave fra le violazioni affasciate dal vincolo della continuazione quella contestata all'Egbule *sub c)* della rubrica, ha determinato la pena in concreto per tale reato partendo dalla pena di anni 4 di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.

Nel procedere nel senso indicato la Corte - che, va segnalato, ha determinato la pena base nel massimo edittale previsto per il reato contestato - ha dichiarato di avere tenuto conto sia della natura stabile della attività di spaccio di sostanza stupefacente svolta dall'imputato che della qualità della sostanza stupefacente oggetto di ripetute cessioni (si trattava infatti di cocaina, sostanza dotata di una più marcata pericolosità nell'ambito degli stupefacenti).

Sotto il profilo della determinazione della pena base, considerata la discrezionalità che i giudici del merito hanno nel valutare la congruità di essa nell'ambito della forcella edittale astrattamente prevista dal legislatore, ritiene il Collegio che la Corte distrettuale abbia adeguatamente giustificato la propria scelta di rigore, considerata la struttura criminosa della quale l'imputato era partecipe, la pluralità delle condotte a lui attribuite, tali da far ritenere un non occasionale caduta nel reato, nonché il fatto che la natura della sostanza stupefacente ceduta ovvero detenuta dall'imputato fosse fra quelle ritenute più dannose per la salute pubblica, sicché sul punto la sentenza appare indenne dai vizi dedotti.

Non lo stesso, invece, può dirsi quanto alla entità della diminuzione operata per effetto della ritenuta riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche e per quanto attiene alla applicazione degli aumenti per effetto della ritenuta continuazione con gli altri reati contestati all'Egbule ai capi *a)* e *b)* della rubrica.

Con riferimento al primo aspetto sopra delineato, si rileva che, premessa la ritenuta prevalenza delle predette circostanze attenuanti generiche rispetto alla aggravante contestata, la Corte di Firenze ha determinato la incidenza delle circostanze in questione sulla pena in concreto, incidenza che come è noto può portare ad un abbattimento della pena base sino alla misura di un terzo di essa, in misura pari ad un ottavo di quella, quanto alla pena detentiva, essendo stata ridotta la pena da anni 4 di reclusione ad anni 3 e mesi 6 di reclusione, e quanto alla pena pecuniaria in misura pari ad un sesto, essendo stata ridotta la multa da euro 1800,00 ad euro 1500,00.

Ciò posto, sebbene sia indiscusso che rientra nelle prerogative del giudice del merito, sulla base degli elementi di giudizio offerti dall'art. 133 cod. pen., commisurare l'entità della pena alla effettiva gravità del reato commesso, onde rendere efficace sia la funzione dissuasiva di essa che la sua finalità riabilitativa, ritiene, tuttavia, questa Corte che, anche in relazione alla incidenza che l'avvenuto riconoscimento di una o più circostanze attenuanti devono avere sulla determinazione della pena in concreto, non diversamente da quanto si verifica in sede di dosimetria della pena base, la discrezionalità del giudice del merito, per quanto ampia, deve trovare una sua giustificazione nella motivazione della sentenza emessa; ed il relativo onere sarà tanto più intenso quanto più contenuta sarà la incidenza del ritenuto beneficio in relazione alla determinazione della pena in concreto.

Con ciò si vuole intendere, in altre parole, che tanto più il giudicante, nell'applicare la diminuzione di pena derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti, si scosterà dalla misura massima di tale beneficio prevista dalla legge, tanto più specifica dovrà essere la motivazione con la quale egli dovrà giustificare, laddove non si voglia confondere la discrezionalità con l'arbitrio, siffatto scostamento.

Nel caso in esame si rileva che la Corte di Firenze, a fronte di un possibile abbattimento di pena derivante dalla ritenuta applicabilità delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante pari, ove considerato nel suo massimo possibile (e sul punto non può non rilevarsi realisticamente che secondo una assai frequente prassi dosimetrica la riduzione di pena è abitualmente applicata proprio nel suo massimo possibile), a 16 mesi di reclusione, cioè un terzo della pena base determinata dalla Corte, ed a 600,00 euro di multa ha, invece ritenuto di abbattere detta pena base solo un misura pari a 6 mesi di reclusione, cioè per un ottavo di quella, e a 300,00 euro di multa, cioè un sesto di quest'altra.

La circostanza che siffatta determinazione non abbia trovato, pur nella sua singolarità statistica e quantitativa, una qualche motivazione da parte della Corte gliata, è circostanza che, rendendo sul punto la sentenza viziata ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., impone al riguardo l'accoglimento, sia pure parziale del ricorso del prevenuto.

Analogamente privo di motivazione è l'aumento di pena, commisurato a mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa per ciascuno dei capi affasciati dal vincolo della continuazione, operato dalla Corte di Firenze ex art. 81, cpv, cod. pen.

Osserva al riguardo il Collegio che in relazione all'obbligo di motivazione in ordine alla determinazione della pena, in caso di reato continuato, relativa all'aumento (o agli aumenti) ex art. 81, cpv, cod. pen. vi è nella giurisprudenza della Corte una pluralità di orientamenti.

Infatti, secondo una certa interpretazione normativa, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, essendo sufficienti a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (fra le ultime, si segnalano: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 11 maggio 2017, n. 23074; *idem* Sezione III penale, 29 settembre 2017, n. 44931; *idem* Sezione VI penale, 2 maggio 2018, n. 18828).

Secondo un altro orientamento, all'apparenza numericamente recessivo rispetto al precedente, ma, per altro verso, sicuramente non isolato, in tema di reato continuato, non è sufficiente per la legalità del calcolo della pena determinare questa nell'ambito quantitativo previsto dalla legge - pari al triplo della pena base per il reato più grave - dovendo il giudice, nella motivazione del suo provvedimento, dare conto delle decisioni assunte su ogni aspetto dell'esercizio del suo potere discrezionale, ivi compresa la determinazione dell'aumento di pena per i singoli reati satellite (così: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 2 luglio 2015, n. 28139).

Nella medesima scia si è posta la giurisprudenza di questa Corte allorché ha affermato che in relazione alla quantificazione della pena a seguito di riconoscimento della continuazione tra diversi reati, il giudice deve fornire indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen. (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 2018, n. 1446), essendo stato altresì precisato, in altre occasioni, che la soddisfazione di siffatto onere motivazionale è tanto più necessario laddove l'aumento di pena ex art. 81, cpv, cod. pen. - sebbene non possa dirsi immediatamente illegale, essendo stato lo stesso contenuto entro il limite massimo stabilito dal legislatore del triplo della pena irrogata per il reato più grave - sia, per la sua entità, tale da determinare una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per le medesime fattispecie di reato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 14 novembre 2016, n. 48009; *idem* Sezione I penale, 24 maggio 2016, n. 21641).

Ritiene il Collegio - anche in ragione della peculiarità della fattispecie, in

cui la pena base è stata determinata, in funzione di elementi riferibili al reato considerato più grave fra quelli in continuazione, nel massimo edittale per questo previsto – che nell'occasione la Corte territoriale avrebbe dovuto più compiutamente giustificare la sua scelta in ordine alla quantificazione della sanzione da irrogare in relazione ai reati satelliti.

Ritiene, infatti, il Collegio che in linea di principio - ferma restando la possibilità di motivare l'entità dell'aumento di pena ex art. 81, cpv, cod. pen. in termini anche assai sintetici, laddove lo stesso sia contenuto in una sanzione non particolarmente afflittiva, ed in particolare allorché esso sia circoscritto al di sotto del minimo edittale previsto in via generale per ciascuno dei reati posti in continuazione, atteso che una siffatta evenienza rende di per sé manifesto l'effetto di mitigazione della sanzione in concreto derivante dall'applicazione della norma sul reato continuato – la unificazione dei reati in caso di reato continuato solo *quoad poenam* renda irragionevole il fatto che la motivazione in ordine alla pena applicabile per un determinato reato possa essere offerta dal giudicante allorché questi ha determinato la congrua sanzione relativa ad un altro, distinto, reato.

Infatti la pur rilevante circostanza che i diversi reati affasciati dal vincolo della continuazione debbano trovare un punto di convergenza nella loro finalità alla esecuzione di un unico disegno criminoso, non si può comunque escludere che si tratti di singoli reati aventi una loro specifica gravità, una loro peculiare offensività, una diversa intensità del medesimo elemento soggettivo, un diverso regime sanzionatorio, persino appartenere a diverse categorie criminose, essendo da lungo tempo pacifica oramai in giurisprudenza la possibilità della continuazione anche fra delitti e contravvenzioni (per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 luglio 1988, n. 8384); che a fronte di tali elementi possa il giudicante determinare la dosimetria della sanzione per i reati satelliti sulla esclusiva base degli elementi che lo hanno indotto a quantificare la pena per il reato più grave, appare considerazione poco rispettosa per l'obbligo di motivazione riferito ai provvedimenti giurisdizionali, tanto più ove gli stessi siano destinati ad incidere immediatamente sulla libertà personale o comunque su beni primari del destinatario.

Tanto considerato osserva il Collegio che, in relazione ad alcune ipotesi di reato ritenute espressamente di lieve entità dai giudici del merito, la Corte di Firenze ha irrogato, ai sensi dell'art. 81, cpv, cod. pen. per ciascuna di esse una pena pari a 6 mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa; si tratta di una

pena che, oltre ad essere coincidente, quanto alla pena detentiva, con l'ordinario minimo edittale (fattore questo che, in assenza di una qualche motivazione, potrebbe avere comportato, la sostanziale vanificazione dell'effetto benefico per il condannato della unificazione, *quoad poenam*, dei reati contestati sotto il vincolo della continuazione), risulta essere di gran lunga superiore all'aumento di pena detentiva che il giudice di primo grado, il quale aveva applicato ex art. 81, cpv., cod. pen. un aumento di un mese di reclusione, aveva ritenuto congruo per i medesimi episodi criminosi, pur qualificati gli stessi, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di appello, non rientranti fra le ipotesi di lieve entità.

Siffatto scostamento fra il *decisum* del primo giudice e quello del secondo, a prescindere dal profilo, peraltro non dedotto dalla difesa del ricorrente e quindi non valutabile, afferente alla possibilità di qualificare siffatta opzione come violativa del divieto di *reformatio in pejus*, avrebbe, in ogni caso, imposto, trattandosi di una scelta modificativa di una precedente decisione operata dal giudice di primo grado, una specifica motivazione che desse conto delle ragioni per le quali la precedente indicazione contenuta nella sentenza riformata, indicazione peraltro assai più mite, sia stata disattesa.

Alla luce degli argomenti che precedono, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, nei limiti di cui in dispositivo, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, per un nuovo esame dei punti della sentenza impugnata evidenziati da questa Corte con la presente sentenza.

#### **PQM**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena in ordine alla diminuzione per le riconosciute attenuanti generiche e per gli aumenti relativi ai reati in continuazione e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2019

Il Consigliere estensore

Il Presidente